

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE URBAN VINEYARD ASSOCIATION (UVA)**

- 21 giugno 2024 -



In data 21 giugno 2024, alle ore 10:00, in Via Catira 44, a San Gregorio di Catania, presso gli spazi messi a disposizione dal Presidente, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE

Sono presenti fisicamente presso la sede indicata:

- Il Presidente dell'Associazione, Nicola Purrello,
- il socio Renzo De Antonia.

Sono presenti e riconoscibili tramite collegamento telematico (piattaforma Google Meet) i soci:

- Paolo Corbini
- Alessio Planeta
- Piero Moroni
- Piero Maranghi

Hanno inoltre formalizzato una delega al voto sulla materia i soci:

- Olga Voutsikaki, con delega al socio Paolo Corbini,
- Pau Moragas, con delega al socio Renzo De Antonia.

Il Presidente constata la presenza del numero legale necessario per l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione e pertanto nomina Renzo De Antonia Segretario della seduta e dà il via ai lavori.

1. Illustrazione del nuovo statuto e delle ragioni per cui viene proposto

Il Presidente illustra ai soci il nuovo Statuto, spiegando che il cambiamento comporta il passaggio dell'ente da associazione non riconosciuta ad Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli elementi di questo cambiamento sono stati già varie volte discussi nelle precedenti riunioni, ma vengono comunque riassunti come segue:

- Acquisizione della forma giuridica e denominazione APS – ETS con ciò che ne consegue: in particolare, la defiscalizzazione di alcuni servizi resi;
- Possibilità di accedere al 5x1000;
- Possibilità di riconoscere sconti fiscali ai donatori;
- Necessità di riferire le attività dell'ente a quelle previste ed elencate dal testo di Riforma del Terzo Settore;
- Esenzione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, da imposte di bollo e registro con semplificazione in tal senso anche delle prossime modifiche statutarie.



- Possibilità per alcuni enti non profit di configurarsi a soci dell'ente, nei limiti di legge.

Si sottolinea inoltre che il nuovo Statuto, a norma di legge, non prevede alcun trattamento differenziale tra i Soci; introduce alcune figure onorarie prive di diritto di voto; certifica la prassi consolidata di svolgere riunioni e votazioni in via telematica; conferma la scelta dell'Associazione di eleggere il Presidente tramite votazione del Direttivo, e il Direttivo tramite votazione dell'Assemblea.

- Inoltre il nuovo Statuto sposta la sede dell'Associazione all'interno del Comune di San Gregorio di Catania.

Segue la lettura dello Statuto. I Soci hanno modo di verificare che non sono intervenute variazioni rispetto alla versione allegata all'ordine del giorno e pertanto consentono a procedere alla votazione.

2. Votazione sul nuovo statuto

Lo Statuto è approvato all'unanimità dai soci presenti e deleganti.

3. Votazione sul nuovo statuto

Il Presidente si felicita per la rapidità della decisione e dichiara, con il consenso dei Soci, che procederà allo svolgimento di tutte le procedure necessarie per la registrazione dell'atto presso le istituzioni competenti, e quindi all'iscrizione al RUNTS e all'albo dei destinatari del 5x1000.

Viene richiesto ai soci partecipanti da remoto di certificare, via PEC o firma digitale, il voto favorevole espresso durante l'Assemblea, entro 60 ore dalla chiusura dei lavori.

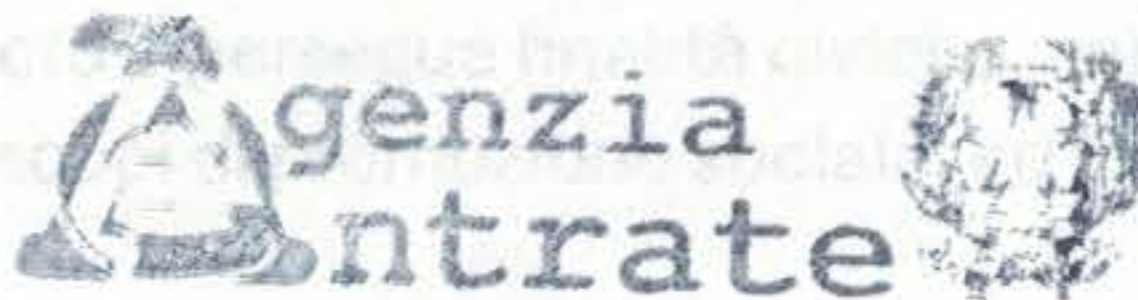
Il Presidente richiede inoltre ai soci di provvedere all'invio alla Presidenza prova documentale delle deleghe espresse durante l'Assemblea, affinché queste siano nella disponibilità della Presidenza per i successivi adempimenti burocratici.

Viene allegato al presente verbale il nuovo testo dello Statuto

La seduta viene sciolta alle ore 12.45

Il Presidente Nicola Purrello

Il Segretario Renzo De Antonia



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 12 LUG 2024

AL N. 866 SERIE 3

ESATTO E. BIRIT



UFFICIO TERRITORIALE
Giarre
Caruso

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)



STATUTO dell'Associazione

Urban Vineyards Association APS - ETS

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la denominazione: "Urban Vineyards Association" APS, da ora in avanti denominata "Associazione". Essa ha durata illimitata. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a partire dal momento della sua avvenuta iscrizione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **San Gregorio di Catania**. Il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione persegue scopi di promozione sociale, ed in particolare:
 - la promozione presso la comunità di stili di vita più sani e consapevoli, anche attraverso la valorizzazione di luoghi dedicati alla socializzazione, e di modelli urbanistici di nuova concezione volti a valorizzare una migliore esperienza di vita comunitaria;

- lo svolgimento, e la promozione presso i Soci e i terzi, di attività di volontariato;
- la collaborazione con associazioni, istituzioni e altri enti dei territori in cui essa opera, per il perseguimento di finalità condivise di promozione sociale;

2. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, per il perseguimento ed il rispetto delle finalità già citate l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (ref. Art. 5, lettera E Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ref. Art. 5, lettera F Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ref. Art. 5, lettera H Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ref. Art. 5, lettera I Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ref. Art. 5, lettera K Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ref. Art. 5, lettera O Dlgs 3 luglio 2017 n.117);

- agricoltura sociale (ref. Art. 5, lettera S Dlgs 3 luglio 2017 n.117);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ref. Art. 5, lettera Z Dlgs 3 luglio 2017 n.117).

3. A titolo esemplificativo, l'Associazione può:

- realizzare corsi, mostre, stage, conferenze, manifestazioni e gite culturali a favore dei cittadini e degli associati;
- promuovere tali iniziative presso le istituzioni e gli Enti Locali, e coinvolgere altre organizzazioni nella loro realizzazione;
- organizzare eventi internazionali, nel rispetto delle normative vigenti;
- svolgere attività che prevedano anche somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e locale;
- svolgere attività, sia continuative, sia occasionali di raccolta fondi, anche attraverso strumenti di pesca di beneficenza, lotterie e concorsi, a sostegno delle attività dell'Associazione, degli associati o di terzi, nel rispetto della normativa vigente; l'Associazione si riserva a tal proposito di accedere ai fondi 5x1000 e di svolgere le attività di sensibilizzazione a tale strumento connesse;
- realizzare servizi di natura commerciale o senza corrispettivo a favore di soci e terzi, nei limiti previsti dalla legge per il mantenimento dello status di ETS;
- organizzare viaggi e visite anche a valenza turistica a favore di soci e terzi.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei

Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

Ammissione e numero dei Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. I soci possono avere le seguenti qualifiche:
 - soci fondatori (lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo);
 - soci ordinari;
 - soci sostenitori (sono i Soci che decidono liberamente e gratuitamente di versare una quota associativa più alta di quella richiesta);
4. Tutti soci, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, godono di parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, con l'esclusione di eventuali Soci Onorari e altre cariche Onorarie.
Gli status di Socio Onorario e Presidente Onorario sono regolati all'art. 4 del presente Statuto.
5. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti



con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte - se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
9. Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Presidente onorario e soci onorari

1. L'Assemblea o il Direttivo può nominare Presidente Onorario una persona, anche esterna all'Associazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione o della causa che essa persegue.
2. La carica di Presidente Onorario ha una durata stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, che può essere a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso. Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Egli non agisce pertanto in veste di legale rappresentante dell'Associazione.
3. Il Presidente Onorario può anche essere un Socio dell'Associazione, nel qual caso ha tutti i diritti e i doveri dei Soci regolati all'art. 5 del presente Statuto. Diversamente, non è tenuto al versamento della quota associativa e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, alle quali partecipa senza diritto di voto.
4. L'Assemblea può nominare Socio onorario una persona esterna all'Associazione, che si sia distinta per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione e della causa che essa persegue.
5. La carica di Socio Onorario ha una durata stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, che può essere a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso. Il Socio Onorario

non è tenuto al versamento della quota associativa e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, alle quali partecipa senza diritto di voto.

6. Il Socio Onorario può in qualsiasi momento richiedere l'iscrizione al Libro dei Soci secondo le procedure descritte all'art. 3 del presente Statuto; qualora la sua richiesta venga accolta, egli perde il titolo onorifico di Socio Onorario e assume la qualifica di Socio a tutti gli effetti, e i diritti e i doveri che ne conseguono.

ART. 5

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione nel rispetto di eventuali regolarmente emanati dagli organi sociali;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nel rispetto di eventuali regolamenti emanati dagli organi sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nel caso del mancato versamento della quota associativa, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se nominato.



ART. 8

Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro dei Soci.
2. Ciascun Socio ha un voto.
3. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 Soci qualora l'Associazione conti un numero di Soci inferiore a 500; ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 Soci qualora il numero dei Soci sia pari o superiore a 500.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o in modalità telematica, e in ogni caso deve essere inviata con strumenti che consentano all'Associazione di avere conferma di ricezione da parte del destinatario.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - stabilisce l'ammontare della quota associativa per i singoli esercizi;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. È previsto l'intervento all'Assemblea da parte dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa, vota o delega il proprio voto.
10. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove la legge non indichi o consenta quorum e maggioranze differenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci, ove la legge non indichi o consenta quorum e maggioranze differenti.

ART. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e un Segretario, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci, e darne notifica all'Assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente statuto;
- determinare i limiti di spesa e le modalità di rimborso previsti per i Soci che prestano attività di volontariato

7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti.

8. È previsto l'intervento in Consiglio Direttivo da parte degli Amministratori (cioè dei membri del Direttivo) mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Amministratore che partecipa, vota o delega il proprio voto.

ART. 10

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso

l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

ART. 11

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli

esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Patrimonio

ART. 16

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e si deposita il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il suo parere sull'andamento e sulla gestione della attività sociale e sull'attuazione del presente Statuto, e successivamente, nella relazione di gestione e bilancio, annota le ragioni del risultato per cassa e per patrimonio netto.



ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori, collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2.4 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 17

Bilancio sociale e informativa sociale

1. In caso di superamento delle soglie appositamente previste dalla Legge in materia di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, l'Associazione deve pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet ovvero nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.
2. In caso di superamento delle soglie appositamente previste dalla Legge in materia di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: il Socio fa pervenire a mezzo lettera, fax o modalità telematiche la propria richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad espletare la richiesta entro 10 giorni.

ART. 19

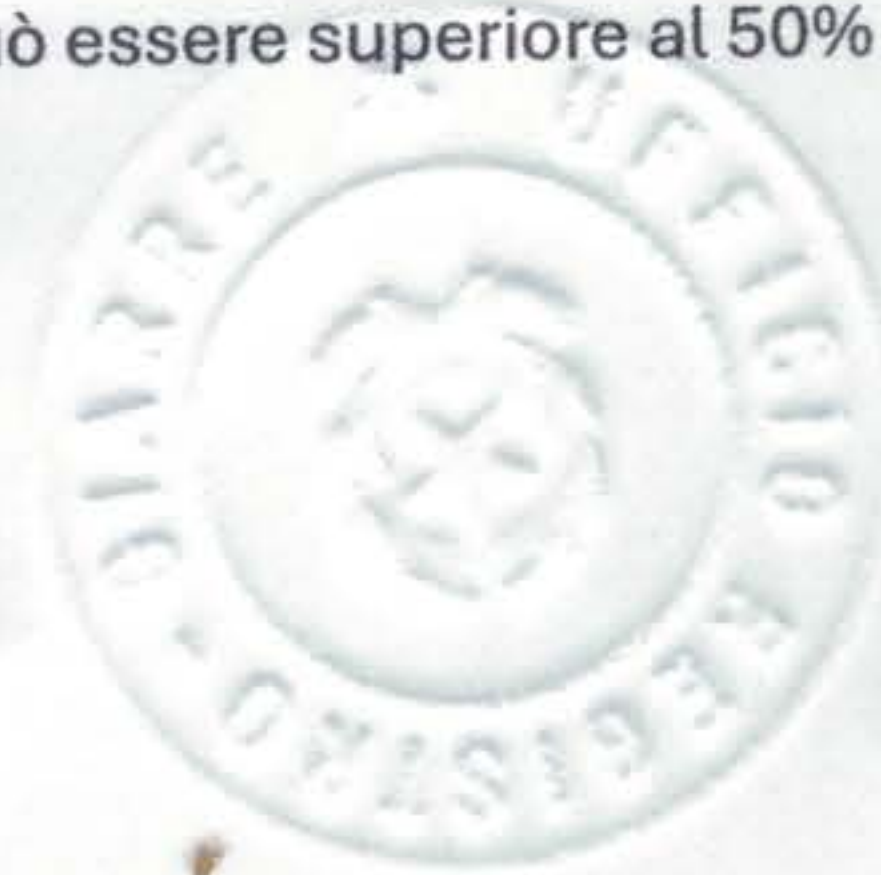
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci e dei propri amministratori, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, e subordinatamente al contributo specifico e professionale che il singolo Socio può apportare per via delle sue competenze e professionalità specifiche.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari oppure al 5% del numero dei Soci.



ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 12 LUG 2024

AL N. 866 SERIE 3

ESATTO C. EJM

OPERATORE
Santo Giunta

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

